

DELIBERAZIONE 27 DICEMBRE 2024

597/2024/R/TLR

PROROGA DEL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO E DELLA DISCIPLINA DELLA QUALITÀ DELLA MISURA DEL SERVIZIO DI TELERISCALDAMENTO

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1322^a riunione del 27 dicembre 2024

VISTI:

- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ottobre 2012, 2012/27/UE e sue successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 11 dicembre 2018, 2018/2001 (di seguito: direttiva 2018/2001) e sue successive modifiche e integrazioni;
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 13 settembre 2023, 2023/1791 (di seguito: direttiva 2023/1791);
- la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 18 ottobre 2023, 2023/2413 (di seguito: direttiva 2023/2413);
- la raccomandazione (UE) 2024/2395 della Commissione del 22 settembre 2024, che stabilisce orientamenti per l'interpretazione dell'articolo 26 della direttiva 2023/1791 per quanto riguarda la fornitura di riscaldamento e raffrescamento;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 e sue successive modifiche e integrazioni (di seguito: decreto legislativo 102/14);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (di seguito: decreto legislativo 199/21);
- la legge 21 aprile 2023, n. 41 (di seguito: legge 41/23);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 23 dicembre 2014, 649/2014/A, (di seguito: deliberazione 649/2014/A) e il relativo Allegato A;
- la deliberazione dell'Autorità 13 novembre 2018, 574/2018/R/tlr, il relativo Allegato A e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 17 novembre 2020, 478/2020/R/tlr (di seguito: deliberazione 478/2020/R/tlr), il relativo Allegato A (di seguito: TIMT) e sue successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione dell'Autorità 26 ottobre 2021, 463/2021/R/tlr, e i relativi Allegati A (di seguito: TUAR) e B;

- la deliberazione dell’Autorità 23 novembre 2021, 526/2021/R/tlr, e il relativo allegato A (di seguito: RQCT);
- la deliberazione dell’Autorità 2 novembre 2022, 547/2022/R/tlr, e il relativo allegato A (di seguito: esiti dell’indagine conoscitiva);
- la deliberazione dell’Autorità 20 dicembre 2022, 710/2022/R/tlr (di seguito: deliberazione 710/2022/R/tlr);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 344/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: TITT);
- la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr, e il relativo Allegato A (di seguito: RQTT);
- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2023, 638/2023/R/tlr (di seguito: deliberazione 638/2023/R/tlr), e il relativo allegato A (di seguito: MTL-T);
- il documento per la consultazione 28 maggio 2024, 214/2024/R/tlr (di seguito: documento per la consultazione 214/2024/R/tlr).

CONSIDERATO CHE:

- l’articolo 24, comma 4, lettera a) della direttiva (UE) 2018/2001, come modificata dalla direttiva (UE) 2023/2413, prevede l’obbligo per gli Stati membri di incrementare la quota di energia da fonti rinnovabili e da calore e freddo di scarto nel teleriscaldamento di 2,2 punti percentuali all’anno, per il periodo che va dal 2021 al 2030, rispetto al valore registrato nell’anno 2020;
- l’articolo 24, comma 10 della medesima direttiva (UE) 2018/2001, come da ultimo modificata, prevede che gli Stati membri non siano tenuti ad applicare gli obiettivi di cui al precedente alinea, tra l’altro, nel caso la sua quota di teleriscaldamento e teleraffrescamento fosse, al 24 dicembre 2018, inferiore o pari al 2 %;
- la direttiva (UE) 2018/2001, è stata recepita nell’ordinamento nazionale con il decreto legislativo 199/21; e che l’articolo 27, comma 2, del decreto legislativo 199/21 prevede che le modalità di attuazione dell’obbligo di incremento della quota di produzione da fonti rinnovabili nei sistemi di teleriscaldamento, ivi incluso l’ammontare del contributo compensativo a carico dei soggetti che non rispettano tali obblighi, siano definiti da un successivo decreto ministeriale;
- l’articolo 26 della direttiva (UE) 2023/1791 introduce requisiti progressivamente più stringenti per ottenere la qualifica di sistema di teleriscaldamento efficiente, con l’obiettivo, al 2050, di includere tra i sistemi efficienti esclusivamente reti alimentate da energia rinnovabile e/o calore di scarto; e che la suddetta direttiva deve essere recepita nell’ordinamento nazionale entro l’11 ottobre 2025.

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 102/14 ha attribuito all’Autorità specifici poteri di regolazione e controllo nel settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento; in particolare l’articolo 10, comma 17, lettera e), del decreto legislativo 102/14,

come da ultimo modificato con la legge 41/23, dispone che l’Autorità stabilisca le tariffe di cessione del calore, in modo da armonizzare gli obiettivi economico-finanziari dei soggetti esercenti il servizio con gli obiettivi generali di carattere sociale, di tutela ambientale e di uso efficiente delle risorse;

- ai sensi del citato articolo 10, comma 17, del decreto legislativo 102/14 e dell’articolo 1 della legge 481/95, nell’esercitare i predetti poteri l’Autorità persegue la promozione della concorrenza e dello sviluppo del settore del teleriscaldamento e del teleraffrescamento, nella prospettiva di una maggiore trasparenza del servizio e tutela dell’utente;
- ai sensi dell’articolo 10, comma 18, del decreto legislativo 102/14 la regolazione introdotta dall’Autorità si applica secondo criteri di gradualità anche alle reti in esercizio alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, ferma restando la salvaguardia degli investimenti effettuati e della concorrenza del settore.

CONSIDERATO, POI, CHE:

- al fine di assicurare un’adeguata gradualità nell’introduzione di un regime di tariffe regolate, l’Autorità, con la deliberazione 638/2023/R/tlr ha adottato un approccio multifase, prevedendo:
 - a) di applicare, per il periodo transitorio (compreso tra l’1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024), un vincolo ai ricavi basato su logiche di costo evitato, la metodologia di definizione dei prezzi più diffusa nel settore;
 - b) di avviare un procedimento per la definizione del metodo tariffario a regime (a partire dall’1 gennaio 2025), con l’obiettivo di definire il vincolo ai ricavi sulla base dei costi del servizio di teleriscaldamento;
- l’Autorità, con la deliberazione 638/2023/R/tlr, ha inoltre previsto di sottoporre il procedimento per la definizione del metodo tariffario applicabile a regime ad Analisi di Impatto di Regolazione (di seguito: metodologia AIR), secondo modalità semplificate.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- nel documento per la consultazione 214/2024/R/tlr, l’Autorità ha esposto i primi orientamenti per la definizione del metodo tariffario applicabile a regime; in particolare, conformemente a quanto previsto dalla metodologia AIR, sono state sviluppate diverse ipotesi di intervento per le tematiche più rilevanti;
- nell’ambito del procedimento, l’Autorità ha effettuato una specifica raccolta dati sui costi di erogazione del servizio, al fine di disporre di un *set* informativo adeguato a valutare i risultati dell’applicazione delle differenti metodologie tariffarie, in coerenza con quanto previsto dalla metodologia AIR; data la numerosità degli operatori, la raccolta dati ha riguardato un campione di società rappresentativo del settore;

- dalle simulazioni effettuate è emersa un'elevata eterogeneità dei costi di erogazione del servizio, con significativi scostamenti sia rispetto ai costi *standard* sia rispetto al costo evitato;
- in particolare, anche alla luce di talune incongruenze riscontrate, emerge che, da un lato, l'applicazione di una metodologia tariffaria di tipo *cost of service* potrebbe comportare il riconoscimento in tariffa di costi non efficienti, dall'altro, l'applicazione di costi *standard* potrebbe non garantire l'equilibrio economico-finanziario secondo criteri di efficienza delle imprese;
- l'individuazione di un *benchmark* affidabile per la definizione di una frontiera di efficienza, funzionale a un'applicazione particolarmente evoluta di meccanismi di regolazione incentivante, richiede ulteriori approfondimenti, attraverso l'ampliamento della base dati disponibile;
- sono emerse talune criticità interpretative con riferimento al comma 8.1 del MTL-T, laddove si è registrata la presenza di condizioni economiche di fornitura che non prevedono alcuna modalità di aggiornamento dei corrispettivi applicati agli utenti, con il conseguente rischio di un disallineamento dei ricavi con i costi di erogazione del servizio;
- in particolare, emerge la necessità di precisare che l'aver stabilito che le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione continuino a trovare applicazione nelle singole reti di teleriscaldamento, se determinano dei ricavi inferiori o uguali al vincolo ai ricavi, non esclude, a priori, meccanismi di indicizzazione anche nel caso di loro mancata esplicitazione.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- in data 25 e 26 novembre, si sono svolte le Audizioni periodiche, nell'ambito delle quali sono state segnalate, all'Autorità, esigenze di rapida definizione della disciplina tariffaria applicabile a partire dall'annualità 2025;
- alla luce delle prime risultanze emerse dall'analisi dei dati raccolti, l'Autorità ha organizzato alcuni *focus group* con gli operatori, al fine di illustrarne caratteristiche e possibili conseguenze;
- sono pervenuti taluni contributi volti a proporre alcune evoluzioni della regolazione tariffaria.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con riferimento alle aree metanizzate, il metodo transitorio prevede un limite al valore del costo evitato (c.d. *cap*), determinato sulla base del *mix* di combustibili di ciascuna rete di teleriscaldamento, al fine di assicurare la coerenza tra i costi e i ricavi del servizio nelle reti caratterizzate da un minor utilizzo di gas naturale per la produzione di energia termica;
- in particolare, la scelta di optare per un *cap* del costo evitato di natura strettamente finanziaria era stata dettata dall'esigenza di varare una regolazione di carattere transitorio e, pertanto, di durata limitata nel tempo;

- la menzionata scelta può comportare un indebolimento dell'incentivo a produrre energia termica per determinate tipologie di impianto, con impatti negativi maggiori per quelli a minori emissioni di CO₂.

CONSIDERATO, ANCHE, CHE:

- con riferimento alle aree non metanizzate, nell'ambito dell'applicazione del metodo tariffario transitorio sono emerse alcune potenziali criticità in merito alla determinazione del costo evitato;
- in particolare, le fonti pubblicate e gli indicatori elaborati dalle Camere di commercio per la determinazione del prezzo del *pellet* non sono risultati tali da consentire un'applicazione uniforme della metodologia, inducendo gli operatori a segnalare le difficoltà inerenti al loro impiego;
- nelle medesime aree, il *benchmark* che permette una adeguata disponibilità di dati per procedere agli adempimenti previsti, nonché una tecnologia diffusamente accessibile, stando alle numerose segnalazioni pervenute, appare il gasolio;
- allo stesso tempo, il mutamento del *benchmark* può richiedere, alla luce delle analisi sulle evoluzioni dei prezzi e sugli impatti ambientali, valutazioni in ordine all'inserimento di un *cap* e di un fattore che tenga conto delle minori emissioni di CO₂.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- l'articolo 10, comma 17, lettera a), del decreto legislativo 102/14 ha attribuito all'Autorità il compito di definire gli *standard* di continuità, qualità e sicurezza del servizio di teleriscaldamento, ivi inclusi gli *standard* relativi alla misura dell'energia termica fornita all'utente;
- l'Autorità, con deliberazione 478/2020/R/tlr, ha approvato la disciplina in materia di qualità del servizio di misura per il periodo di regolazione 1 gennaio 2022 - 31 dicembre 2024;
- il 31 dicembre 2025 termina il periodo di vigenza delle disposizioni di cui al TUAR e alla RQCT;
- sono stati rinvenuti riferimenti da aggiornare nei testi della RQTT e del TUAR.

RITENUTO CHE:

- alla luce del percorso di completamento, ancora *in fieri*, del quadro normativo di riferimento per il recepimento delle norme comunitarie, si rileva una significativa incertezza in merito al livello di investimenti necessari a raggiungere gli obiettivi previsti per il settore del teleriscaldamento;
- in particolare, per consentire una corretta calibrazione degli incentivi rispetto al raggiungimento degli obiettivi che dovranno essere fissati a livello nazionale per il recepimento delle norme europee in materia prestazioni energetico-ambientali dei sistemi di teleriscaldamento, sia necessario prorogare al 31 dicembre 2025 il

termine di conclusione del procedimento per la definizione della regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento, di cui al punto 2 della deliberazione 638/2023/R/tlr;

- la proroga di cui al precedente alinea sia anche opportuna al fine di effettuare ulteriori approfondimenti volti ad ampliare la base dati in possesso dell’Autorità, in modo da disporre di un *set* informativo adeguato a valutare l’efficienza relativa degli operatori del servizio.

RITENUTO, POI, CHE:

- nelle more della conclusione del procedimento di cui al precedente alinea, sia necessario prorogare la durata del periodo di applicazione del metodo tariffario transitorio (MTL-T);
- contestualmente alla proroga, sia opportuno prevedere alcuni affinamenti del MTL-T, sia al fine di superare le criticità applicative inerenti alla determinazione del costo evitato, sia per evitare disincentivi all’impiego delle fonti a più bassa emissione di anidride carbonica, in contrasto con gli obiettivi di decarbonizzazione del settore, anche nelle more del completamento del quadro normativo di riferimento;
- in particolare, sia opportuno:
 - a) includere nel calcolo del costo evitato per le aree metanizzate una componente volta a valorizzare le esternalità ambientali, al fine di promuovere i sistemi di teleriscaldamento caratterizzati da un minor profilo di emissioni climalteranti;
 - b) determinare la componente di cui al precedente alinea sulla base delle emissioni di CO₂ evitate dal sistema di teleriscaldamento (rispetto alla tecnologia alternativa presa come riferimento nel calcolo del costo evitato) e del valore atteso dei permessi di emissione nel sistema di scambio europeo nell’anno 2025;
 - c) introdurre un *cap* al valore della componente di valorizzazione delle esternalità ambientali menzionate, al fine di consentire il trasferimento agli utenti di parte dei benefici ambientali;
 - d) prevedere che il calcolo del costo evitato relativo alle aree non metanizzate sia effettuato prendendo come riferimento una caldaia alimentata a gasolio, al fine di disporre di un metodo applicabile in modo uniforme sul territorio nazionale;
 - e) introdurre per il costo evitato di cui alla precedente lettera una regolazione del tutto speculare a quella prevista per le aree metanizzate;
 - f) nel caso in cui le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione continuino a trovare applicazione, ai sensi delle disposizioni di cui al comma 8.1 dell’MTL-T, e il contratto di fornitura non preveda parametri per l’aggiornamento dei prezzi, consentire l’adeguamento dei corrispettivi in misura non superiore alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo, in modo da riflettere l’incremento del costo dei fattori produttivi;

- sia opportuno prorogare il periodo di applicazione del TIMT al 31 dicembre 2025, al fine di far confluire in un unico procedimento le attività propedeutiche all'aggiornamento dei relativi testi integrati (TIMT, RQCT e TUAR);
- sia opportuno aggiornare alcuni riferimenti presenti nei testi della RQTT e del TUAR.

RITENUTO, INFINE, CHE:

- le specifiche ragioni di finalizzare in tempi brevi le regole, i criteri e le modalità operative per consentire ai soggetti coinvolti di addivenire tempestivamente alla determinazione delle tariffe di cessione del calore, da applicare dal 1° gennaio 2025, siano incompatibili con l'effettuazione di una previa consultazione pubblica ai sensi del comma 1.4 dell'Allegato A alla deliberazione 649/2014/A;
- sia, pertanto, necessario adottare le misure di regolazione tariffaria sopra enucleate senza procedere a preventiva consultazione;
- peraltro, nella prospettiva di assicurare partecipazione e trasparenza, sia comunque opportuno assegnare un termine entro il quale i soggetti eventualmente interessati possano presentare osservazioni e proposte in ordine alle disposizioni recate dal presente provvedimento, al fine di eventualmente adeguare, integrare o confermare dette disposizioni; sia a tal fine congruo fissare all'uopo un tale termine al 20 gennaio 2025

DELIBERA

1. di prorogare al 31 dicembre 2025 il termine di conclusione del procedimento previsto al punto 2 della deliberazione 638/2023/R/tlr;
2. di prorogare la validità del MTL-T al 31 dicembre 2025;
3. di apportare, a valere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, le seguenti modifiche al MTL-T:
 - a) nel titolo le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti parole "31 dicembre 2025";
 - b) al comma 1.1:
 - i. nella definizione di Periodo transitorio le parole "31 dicembre 2024" sono sostituite dalle seguenti parole "31 dicembre 2025";
 - ii. al termine della definizione di TIVG sono aggiunte le seguenti parole "e s.m.i.";
 - c) gli Articoli 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti articoli:

Articolo 5

Costo evitato aree metanizzate

5.1 L' esercente calcola il costo evitato di cui al comma 4.1, per la *k*-esima rete posata in aree metanizzate, in ciascun mese *j* e per ogni categoria di utenti *i*, utilizzando la seguente formula:

$$CE_{k,j,i} = \left(3,6 \cdot \frac{Pg_{k,j,i}}{k_g \cdot \eta_g} \cdot tg_{j,i} + c_g + ag_k \right) \cdot cpm$$

dove:

- $Pg_{k,j,i}$ è il prezzo del gas, espresso in euro/GJ, calcolato secondo le indicazioni ai commi da 5.2 a 5.4 per la rete “*k*”, il mese “*j*” e la categoria di utenti “*i*”;
 - k_g è il coefficiente di conversione dell'energia resa disponibile dalla combustione del gas dal riferimento al potere calorifico superiore (PCS) (utilizzato nella definizione dei prezzi del gas sul mercato) al riferimento al potere calorifico inferiore (PCI), assunto pari a 0,9;
 - η_g è il rendimento *standard* medio stagionale di una caldaia a condensazione alimentata a gas, riferito al PCI del combustibile stesso, pari a 0,9;
 - $tg_{j,i}$ è il coefficiente adimensionale di perequazione tra le aliquote IVA applicabili all'acquisto del gas e al servizio di teleriscaldamento, per la categoria di utente “*i*”, nel mese “*j*”, calcolato secondo le indicazioni al comma 5.5;
 - c_g è la componente per la compensazione dei costi di manutenzione del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gas, pari a 10 euro/MWh;
 - ag_k è la componente, espressa in euro/MWh, per la compensazione delle minori esternalità ambientali del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gas, calcolata, con riferimento alla rete “*k*”, secondo le disposizioni di cui al comma 5.6;
 - cpm è il coefficiente correttivo riferito al rendimento convenzionale dello scambiatore di calore della sottostazione d'utenza che assume valore pari a 1 nel caso in cui la misura del calore erogato sia effettuata a valle dello scambiatore medesimo e valore pari a 0,97, qualora la misura sia effettuata a monte.
- 5.2 Il prezzo del gas ($Pg_{k,j,i}$) è determinato applicando le componenti di cui all'Articolo 5 del TIVG a un utente tipo domestico con consumi di 16.700 Sm³, dotato di contatore gas di classe G16, ubicato nell'area di esercizio della rete di teleriscaldamento, comprensivo di accise e addizionali applicabili nella medesima area.
- 5.3 Ai fini del calcolo di cui al precedente comma 5.2, il valore massimo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso ($C'_{MEM,m}$) è determinato sulla base della seguente formula:

$$C'_{MEM,m} = \gamma \cdot C_{MEM,m} + (1 - \gamma) \cdot \min(C_{MEM,m}; 10)$$

dove:

- γ è il fattore di ponderazione della fonte gas nel *mix* produttivo della rete, calcolato sulla base delle disposizioni di cui al comma 5.4;
- $C_{MEM,m}$ è il valore della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, di cui al comma 6.1 del TIVG, espressa in euro/GJ.

5.4 Il fattore di ponderazione (γ) è definito secondo la seguente formula:

$$\gamma = \frac{ET_{gas}}{ET_{tot}}$$

dove:

- ET_{gas} è l'energia termica immessa in rete, prodotta da impianti alimentati a gas naturale, nell'anno precedente all'anno di riferimento;
- ET_{tot} è l'energia termica totale immessa in rete nello stesso periodo.

5.5 Il coefficiente di perequazione tra le aliquote IVA ($tg_{j,i}$) si calcola secondo la seguente formula:

$$tg_{j,i} = \frac{1 + \%IVA_{gas_{j,i}}}{1 + \%IVA_{TLR_{j,i}}}$$

dove:

- $\%IVA_{gas_{j,i}}$ è l'aliquota IVA applicabile all'acquisto di gas, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale;
- $\%IVA_{TLR_{j,i}}$ è l'aliquota IVA applicata al servizio di teleriscaldamento, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale.

5.6 La componente di compensazione per la riduzione delle esternalità ambientali (ag_k) è determinata secondo la seguente formula:

$$ag_k = \min[(e_g - e_{TLR,k}) \cdot D_{CO2}; 9]$$

dove:

- e_g sono le emissioni di anidride carbonica di una caldaia a gas con rendimento *standard*, per unità di calore prodotto, assunte pari a 225 kg/MWh;
- $e_{TLR,k}$ sono le emissioni di anidride carbonica della rete "k", espresse in kg/MWh, calcolate ai sensi dei commi 5.17 e 9.1 del TITT e certificate da un soggetto terzo;
- D_{CO2} è il danno ambientale derivante dall'emissione di anidride carbonica, assunto pari a 0,065 euro/kg.

Articolo 6

Costo evitato aree non metanizzate

6.1 L' esercente calcola il costo evitato di cui al comma 4.1, per ogni rete "k" posata in aree non metanizzate, per ogni aggiornamento mensile del prezzo del gasolio per riscaldamento "j" e per ogni categoria di utenti "i", utilizzando la seguente formula:

$$CE_{k,j,i} = \left(3600 \cdot \frac{Po'_{k,j}}{PCI_o \cdot \eta_o} \cdot to_{j,i} + c_o + ao_k \right) \cdot cpm$$

dove:

- $Po'_{k,j}$ è il valore massimo del prezzo del gasolio per riscaldamento, espresso in euro/l, calcolato per la rete "k" e il mese "j", secondo le indicazioni ai commi 6.2 e 6.3;
- PCI_o è un valore *standard* del potere calorifico inferiore del gasolio, assunto pari a 37,1 MJ/l;
- η_o è il rendimento *standard* medio stagionale di una caldaia a gasolio, riferito al PCI del combustibile stesso, pari a 0,85;

- $to_{j,i}$ è il coefficiente adimensionale di perequazione tra le aliquote IVA applicabili all'acquisto del gasolio per riscaldamento e al servizio di teleriscaldamento, per la categoria di utente "i", nel mese "j", calcolato secondo le indicazioni al comma 6.4;
- c_o è la componente per la compensazione dei costi di manutenzione del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gasolio, pari a 15 euro/MWh;
- ao_k è la componente, espressa in euro/MWh, per la compensazione delle minori esternalità ambientali del teleriscaldamento rispetto alla caldaia a gasolio, calcolata, con riferimento alla rete "k", secondo le disposizioni di cui al comma 6.5;
- cpm è il coefficiente correttivo riferito al rendimento convenzionale dello scambiatore di calore della sottostazione d'utenza che assume valore pari a 1 nel caso in cui la misura del calore erogato sia effettuata a valle dello scambiatore medesimo e valore pari a 0,97, qualora la misura sia effettuata a monte.

6.2 Il prezzo massimo del gasolio per riscaldamento ($Po'_{k,j}$) è determinato sulla base della seguente formula:

$$Po'_{k,j} = \delta \cdot Po_{k,j} + (1 - \delta) \cdot \min(Po_{k,j}; 1,2)$$

dove:

- δ è il fattore di ponderazione della fonte gasolio nel *mix* produttivo della rete, calcolato sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.3;
- $Po_{k,j}$ è il valore del prezzo medio mensile, su base nazionale, del gasolio (IVA esclusa), rilevato e pubblicato dal MASE (Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), sottraendo al valore delle accise l'agevolazione di 0,12256 €/l concessa alle aree non metanizzate, espresso in euro/l.

6.3 Il fattore di ponderazione (δ) è definito secondo la seguente formula:

$$\delta = \frac{ET_{gasolio}}{ET_{tot}}$$

dove:

- $ET_{gasolio}$ è l'energia termica immessa in rete, prodotta da impianti alimentati a gasolio, nell'anno precedente all'anno di riferimento;
- ET_{tot} è l'energia termica totale immessa in rete nello stesso periodo.

6.4 Il coefficiente di perequazione tra le aliquote IVA ($to_{j,i}$) si calcola secondo la seguente formula:

$$to_{j,i} = \frac{1 + \%IVA_{gasolio_{j,i}}}{1 + \%IVA_{TLR_{j,i}}}$$

dove:

- $\%IVA_{gasolio_{j,i}}$ è l'aliquota IVA applicabile all'acquisto di gasolio per riscaldamento, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale;
- $\%IVA_{TLR_{j,i}}$ è l'aliquota IVA applicata al servizio di teleriscaldamento, nel mese "j", per la categoria di utente "i", espressa in percentuale.

6.5 La componente di compensazione per la riduzione delle esternalità ambientali (ao_k) è determinata secondo la seguente formula:

$$ao_k = \min[(e_o - e_{TLR,k}) \cdot D_{CO_2}; 9]$$

dove:

- e_o sono le emissioni di anidride carbonica di una caldaia a gasolio con rendimento *standard*, per unità di calore prodotto, assunte pari a 312 kg/MWh;
- $e_{TLR,k}$ sono le emissioni di anidride carbonica della rete “ k ”, espresse in kg/MWh, calcolate ai sensi dei commi 5.17 e 9.1 del TITT e certificate da un soggetto terzo;
- D_{CO_2} è il danno ambientale derivante dall’emissione di anidride carbonica, assunto pari a 0,065 euro/kg.

d) dopo il comma 7.3, è inserito il seguente comma:

7.4 Ai fini del calcolo dei ricavi convenzionali $R'_{k,j,l}$ di cui al comma 7.1, eventuali corrispettivi indicizzati alle quotazioni del gasolio sono determinati applicando un valore massimo del prezzo del gasolio (p'_{ho}), IVA esclusa e accisa agevolata (sconto di 0,12256 €/l) inclusa, pari a:

$$p'_{ho} = \delta \cdot p_{ho} + (1 - \delta) \cdot \min(p_{ho}; cap)$$

dove:

- δ è il fattore di ponderazione della fonte gasolio nel *mix* produttivo della rete k , determinato sulla base delle disposizioni di cui al comma 6.3;
 - p_{ho} , espresso in euro/l, è il valore della quotazione del gasolio, utilizzato per la determinazione del corrispettivo ante regolazione;
 - cap è il valore limite riferito alla componente p_{ho} , pari a 1,2 euro/l.
- e) al comma 8.2, le parole “i ricavi effettivamente conseguiti dall’ esercente nell’anno 2024 risultino superiori al vincolo ai ricavi comunque determinato” sono sostituite dalle seguenti parole “i ricavi effettivamente conseguiti dall’ esercente in ogni anno del periodo transitorio risultino superiori al vincolo ai ricavi comunque determinato, relativo all’anno di riferimento”;
- f) dopo il comma 8.2, è inserito il seguente comma:
- 8.3 Nel caso di applicazione delle disposizioni di cui al comma 8.1, l’ esercente, qualora le condizioni economiche di fornitura vigenti ante regolazione non prevedessero parametri per l’aggiornamento dei prezzi, può adeguare su base annuale i corrispettivi di erogazione del servizio in misura non superiore alla variazione percentuale della media calcolata su 12 mesi precedenti dell’indice mensile ISTAT per le Famiglie di Operai ed Impiegati (FOI), esclusi i tabacchi.
- g) al comma 9.1:
- i. al termine della frase “L’ esercente predispone un registro, anche informatico, nel quale annota i seguenti dati e informazioni” sono aggiunte le seguenti parole “relativi all’anno di riferimento.”;
 - ii. la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera “e) i fattori di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3, distinti per ciascuna rete”;
 - iii. è inserita la seguente lettera “f) il valore del fattore di emissione e_{TLR} di cui ai commi 5.6 e 6.5, laddove applicabile, distinto per ciascuna rete”;

- h) al comma 9.2:
 - i. al termine della frase “Nel caso di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all’Articolo 7, in luogo delle informazioni al precedente comma 9.1, l’esercente registra” sono aggiunte le seguenti parole “; relativamente all’anno di riferimento”;
 - ii. la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera “e) i fattori di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3, distinti per ciascuna rete”;
 - i) al comma 10.2, le parole “il valore assunto in ogni mese nel periodo transitorio” sono sostituite dalle seguenti parole: “il valore assunto in ogni mese di ogni anno del periodo transitorio”;
 - j) al comma 11.2:
 - i. le parole “Entro il 30 giugno 2025” sono sostituite dalle seguenti parole “Entro il 30 giugno di ogni anno”;
 - ii. la lettera e) è sostituita dalla seguente lettera “e) per ogni rete, il fattore di ponderazione di cui ai commi 5.4 e 6.3”;
 - iii. è inserita la seguente lettera “f) per ogni rete, il valore del parametro $e_{TLR,k}$, di cui ai commi 5.6 e 6.5”, laddove applicabile;
 - k) al comma 12.1. le parole “di cui al comma 5.1 del TIVG” sono sostituite dalle seguenti parole “di cui al comma 6.1 del TIVG”;
 - l) dopo il comma 12.1, sono inseriti i seguenti commi:
 - 12.2 Le componenti di compensazione per le esternalità ambientali ag_k e ao_k , di cui ai commi 5.1 e 6.1, si applicano a partire dal mese di gennaio 2025.
 - 12.3 Gli obblighi di registrazione e di comunicazione in materia di emissioni dei sistemi di teleriscaldamento, di cui al comma 9.1, lettera f) e al comma 11.2, lettera f), si applicano a partire dal mese di gennaio 2025.
4. prevedere che, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità, i soggetti interessati possono inviare osservazioni e proposte sulle disposizioni di cui ai punti precedenti entro il 20 gennaio 2025 all’indirizzo protocollo@pec.arera.it, all’attenzione della Direzione Investimenti e Sostenibilità Ambientale; ove le osservazioni ricevute non comportino che una conferma del presente provvedimento, di ciò verrà dato atto con una comunicazione sul sito internet dell’Autorità;
5. di prorogare la validità del TIMT fino al 31 dicembre 2025;
6. di apportare, a valere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, le seguenti modifiche al TIMT:
- a) nel titolo le parole “31 dicembre 2024” sono sostituite dalle seguenti parole “31 dicembre 2025”;
 - b) al comma 1.1:
 - i. la definizione “deliberazione 313/2019/R/tlr è la deliberazione dell’Autorità 16 luglio 2019, 313/2019/R/tlr;” è sostituita con la definizione “deliberazione 344/2023/R/tlr è la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 344/2023/R/tlr;”;

- ii. la definizione “deliberazione 548/2019/R/tlr è la deliberazione dell’Autorità 17 dicembre 2019, 548/2019/R/tlr;” è sostituita con la definizione “deliberazione 346/2023/R/tlr è la deliberazione dell’Autorità 25 luglio 2023, 346/2023/R/tlr;”;
 - iii. nella definizione di RQTT le parole “deliberazione 548/2019/R/tlr” sono sostituite dalle seguenti parole “deliberazione 346/2023/R/tlr”;
 - iv. nella definizione di TITT le parole “deliberazione 313/2019/R/tlr” sono sostituite dalle seguenti parole “deliberazione 344/2023/R/tlr”;
7. di apportare, a valere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, le seguenti modifiche alla RQTT:
- a) al comma 17.1, le parole “tenuto conto di quanto disposto agli Articoli 4 e 10 del TITT” sono sostituite dalle seguenti parole “tenuto conto di quanto disposto all’Articolo 4 del TITT”;
 - b) al comma 26.2, lettere g) e h), e al comma 28.2, lettere b) e c), le parole “misurata in MWh” sono sostituite dalle seguenti parole “misurata in GWh”;
8. di apportare, a valere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, le seguenti modifiche al TUAR:
- a) al comma 2.3, le parole “Le disposizioni di cui agli Articoli 6, 7, 8 e 9” sono sostituite dalle seguenti parole “Le disposizioni di cui agli Articoli da 6 a 9”;
9. di pubblicare la presente deliberazione, nonché il MTL-T, il TIMT, la RQTT e il TUAR, aggiornati per effetto della stessa, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

27 dicembre 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini